
ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l'occupazione di suolo pubblico
(del 15.11.2022)

Il **Municipio di Minusio**, in applicazione degli artt. 192 LOC, artt. 57 e 58 del Regolamento comunale

ORDINA :

art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'occupazione di suolo pubblico per il deposito di baracche, materiali e macchinari per le costruzioni, la formazione di cantieri e simili, gli ancoraggi sotto le proprietà comunali, la posa di contenitori e simili.

art. 2 Ancoraggi

¹La richiesta di autorizzazione per la posa di qualsiasi tipo di ancoraggio va accompagnata da adeguata documentazione tecnica e fotografica, sottoscritta dal proprietario del fondo beneficiario e dal tecnico / ingegnere responsabile.

²Il Municipio fissa l'entità di una copertura finanziaria a tutela di eventuali danni.

³Nei casi di sottomurazione con ancoraggi sotto le strade comunali è richiesta la livellazione di controllo a dei punti caratteristici a garanzia di una corretta viabilità e per escludere possibili cedimenti.

art. 3 Tasse

¹Il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico è soggetta ad una tassa, la quale è composta cumulativamente come segue:

a) Tassa base di fr. 100.00 per ogni domanda a copertura del lavoro amministrativo;

e

b) Tassa per l'occupazione del suolo pubblico, composta come segue:

1. Deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri e simili:

> durata dell'occupazione per un mese: fr. 8.00 m²;

> durata dell'occupazione inferiore o superiore ad un mese: adeguamento della tassa mensile pro rata in funzione del numero di giorni effettivi di occupazione.

2. Posa di contenitori e simili:

> durata dell'occupazione per un anno: fr. 200.00 annui per unità;

> durata dell'occupazione inferiore o superiore ad un anno: adeguamento della tassa annua pro rata in funzione del numero di mesi effettivi di occupazione.

3. Ancoraggi (attivi / passivi) sotto le proprietà comunali: fr. 20.00 ml.

²Se per ragioni di sicurezza il Servizio incaricato ritiene necessario chiudere l'intera strada o via d'accesso al traffico, viene applicata una tassa fissa di fr. 100.00 ad ogni chiusura.

art. 4 Delega per il conteggio e la fatturazione delle tasse

¹Per il conteggio e la fatturazione delle tasse di cui all'art. 3, secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale, è conferita delega all'Ufficio tecnico comunale.

²Spese e costi di prestazioni puntuali eseguite dal Comune per permettere l'uso speciale di beni amministrativi sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione o della concessione.

art. 5 Abrogazioni ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

(Ris. mun. N° 1228)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 21.11.2022 e il 05.01.2023